

**Direzione Regionale:** GOVERNO DEL CICLO DEI RIFIUTI

**Area:** CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

## DETERMINAZIONE

N. G15515 del 21/12/2016

Proposta n. 19924 del 20/12/2016

**Oggetto:**

O.C.D.P.C. n. 388/2016: primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016 - Servizio di predisposizione e gestione dell'area di deposito temporaneo e selezione dei rifiuti, mediante procedura negoziata ex art. 63 comma 2 lett. c) del D.lgs. 50/2016 nelle località Carpelone in comune di Posta e Vallicelle in comune di Accumoli - Autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile di recupero di rifiuti speciali non pericolosi - Marca Gasparin modello Vulcano 800 C, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., art. 208, comma 15 - Garc SpA.

Oggetto: O.C.D.P.C. n. 388/2016: primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016 - Servizio di predisposizione e gestione dell'area di deposito temporaneo e selezione dei rifiuti, mediante procedura negoziata ex art. 63 comma 2 lett. c) del D.lgs. 50/2016 nelle località Carpelone in comune di Posta e Vallicelle in comune di Accumoli - Autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile di recupero di rifiuti speciali non pericolosi - Marca Gasparin modello Vulcano 800 C, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., art. 208, comma 15 – Garc SpA.

## **IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GOVERNO DEL CICLO DEI RIFIUTI**

Su proposta del Dirigente dell'Area Ciclo Integrato dei Rifiuti

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale";

VISTO il R.R. n. 1 del 6 settembre 2002, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 7 giugno 2016 n. 309 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale "Governo del ciclo dei rifiuti" all'arch. Demetrio Carini;

VISTA la Determinazione n. G10924 del 29 luglio 2014 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Area Ciclo Integrato dei Rifiuti all'Ing. Flaminia Tosini;

VISTA la Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

VISTA la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 "Relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";

VISTO il D.M. 31 gennaio 2005 "Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D.lgs. 372/99";

VISTA la L.R. 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i. "Disciplina regionale della gestione dei rifiuti";

VISTO il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.lgs 5 febbraio 1997, n.22";

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 18 gennaio 2012, n. 14 che approva il Piano regionale gestione dei rifiuti;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n. 239 recante nuovi criteri riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 18 aprile 2008, n. 239 recante le modalità dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 agosto 2016, con il quale è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 245 del 4 novembre 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 27 dicembre 2002, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari.

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016.

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, avente per titolo "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016".

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 389 del 26 agosto 2016, avente per titolo "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016".

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 391 del 1 settembre 2016, avente per titolo "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016".

VISTO in particolare l'art. 3 (Disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici) che recita:

1. I materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dei giorni seguenti, quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai Comuni interessati dagli eventi sismici nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi, sono classificati rifiuti urbani con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso i siti di deposito temporaneo, che saranno individuati dalle Amministrazioni competenti, in deroga all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 fatte salve le situazioni in cui è possibile effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Al fine di assicurare il deposito temporaneo dei rifiuti comunque prodotti nella vigenza dello stato di emergenza i siti individuati dai soggetti pubblici sono all'uopo autorizzati sino al termine di sei mesi. Presso i siti di deposito temporaneo è autorizzato, qualora necessario, l'utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione e separazione di flussi omogenei di rifiuti da avviare ad operazioni di recupero/smaltimento.

2. Alle iniziative di cui al comma 1 si provvede nel rigoroso rispetto dei provvedimenti assunti ed eventualmente da assumersi da parte dell'Autorità giudiziaria.

3. Non costituiscono in ogni caso rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, dei beni ed effetti di valore anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali, ove possibile, sono selezionati e separati all'origine, secondo le disposizioni delle strutture del Ministero dei beni e delle attività culturali territorialmente competenti, che ne individuano anche il luogo di destinazione.

4. Il trasporto dei materiali di cui al comma 1 ai centri di raccolta comunali ed ai siti di deposito temporaneo è operato a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati o dai Comuni territorialmente competenti o dalle Amministrazioni pubbliche a diverso titolo coinvolti direttamente, o attraverso imprese di trasporto da essi incaricati. Tali soggetti sono autorizzati in deroga agli articoli 212 (iscrizione Albo nazionale), 190 (registro), 193 (FIR) e 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni. Le predette attività di trasporto, sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di Coordinamento (CdC) Raee è tenuto a prendere in consegna i Raee nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico.

5. Non rientrano nei rifiuti di cui al comma 1 quelli costituiti da lastre o materiale da coibentazione contenenti amianto (eternit) individuabili, che devono essere preventivamente rimossi secondo le modalità previste dal D.M. 6 settembre 1994.

6. Le ARPA e le AUSL territorialmente competenti, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano la vigilanza nel rispetto delle iniziative intraprese nel presente articolo.

7. Le Regioni interessate dagli eventi di cui alla presente ordinanza, sono individuate, per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza, quali Soggetti responsabili per l'attuazione delle misure di cui al presente articolo, anche avvalendosi dei comuni.

Con Circolare del Dip.to Protezione Civile UC/TERAG 16/0046100 del 11/9/2016 sono state specifiche indicazioni operative per l'attuazione dell'art. 3 della sopra citata OCDPC n. 391/2016 ed in particolare:

#### **Ambito di applicazione**

Rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 3, comma 1, della OCDPC n. 391/16 *“I materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dei giorni seguenti, quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai Comuni interessati dagli eventi sismici nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi”*.

Tali materiali sono classificati in deroga all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 sono classificati rifiuti urbani con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso i siti di deposito temporaneo e o centro di raccolta comunale di cui al DM 8 aprile 2008, considerata l'impossibilità di attribuire un codice che possa identificare con certezza la massa eterogenea costituita, non solo da materiali inerti, ma anche da arredi, apparecchiature elettriche ed elettroniche, attrezzature e beni presenti negli edifici al momento del sisma.

In deroga all'art. 183 comma 1 lettera bb) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, il deposito temporaneo può essere identificato nell'intera zona interessata dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016.

Non sono, invece, assoggettati alla disciplina introdotta dall'ordinanza n. 391/2016 i rifiuti derivanti dalla decisione di demolire assunta in autonomia dal privato.

Si sottolinea, inoltre, che il comma 1, dell'art. 3 della citata ordinanza n. 391/16 prevede la possibilità di eseguire, ove possibile, anche una raccolta selettiva dei materiali in questione, da effettuarsi in condizioni di sicurezza sul luogo di produzione.

Per quanto possibile, i rifiuti andranno raccolti per tipologie omogenee al fine di agevolare l'avvio al recupero e/o corretto smaltimento.

Lo stesso articolo prevede, come sopra richiamato, che i rifiuti in questione siano conferiti presso i siti di deposito temporaneo e/o centri comunali di raccolta di cui al DM 8 aprile 2008, autorizzati ai sensi dei commi 1 e 4 dell'art. 3 della citata OCDPC 391/16, ed individuati sulla base del principio di prossimità.

A seguito di sopralluoghi esperiti a partire dal 5/9/2016 e fino al 4/10/2016 da funzionari della Regione Lazio Area Ciclo Integrato Rifiuti, sulle località preliminarmente indicate dai sindaci dei comuni di Accumoli e Amatrice, di concerto con il personale del Comando dei VVF di Rieti, della DICOMAC, dei Comuni interessati e del NOE di Roma che hanno permesso, tra l'altro, l'accesso ai luoghi, sono stati identificati due siti per il deposito temporaneo delle macerie:

- 1) ex cava in località Vallicelle nei pressi della frazione di Terracino in comune di Accumoli
- 2) ex cava in località Carpelone in comune di Posta per le macerie provenienti dal comune di Amatrice

Per la gestione dei siti, la Regione Lazio ha provveduto alla selezione ed all'affidamento del soggetto responsabile attraverso l'esperimento di apposito procedimento di gara ai sensi di legge.

Le operazioni di raccolta e trasporto ai siti di deposito temporaneo individuati sono eseguite da parte dei soggetti individuati dalla Regione Lazio a seguito di procedure di gara ai sensi di legge e dal Genio Militare in collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che operano nelle "aree rosse".

Ai sensi del comma 3 dell'art. 3 dell'OCDPC n. 391/2016, "non costituiscono rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, dei beni ed effetti di valore simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati". Tali materiali sono selezionati, separati e movimentati in raccordo con il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo (MIBACT).

A tal fine lo stesso MIBACT con nota prot. 11087 del 12/9/2016 e successive modificazioni ha emanato la Direttiva per le procedure di rimozione e recupero delle macerie di beni tutelati e di edilizia storica, parte integrante del presente Piano.

Questi ultimi materiali saranno identificati dal MIBACT come di interesse(A), di possibile interesse(B) e di nessun interesse(C). I materiali di possibile interesse saranno ispezionati precedentemente alla rimozione al fine della identificazione e recupero di elementi architettonici di valore artistico e/o culturale che saranno in quella fase raccolti e conservati da parte del personale incaricato dallo stesso MIBACT.

I materiali di nessun interesse e quello già ispezionato potrà essere rimosso e conferito nel sito di deposito temporaneo. Nel medesimo sito, sempre da parte del personale incaricato dallo stesso MIBACT, potrà avvenire una ulteriore verifica e possibile recupero di elementi architettonici di valore artistico e/o culturale.

Con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016, sono stati definiti "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016" sono state stabilite all'art. 11 le "Disposizioni in materia di raccolta e trasporto del

materiale contenente amianto derivante dal crollo parziale o totale degli edifici ed all'art. 12 le "Ulteriori disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici".

In particolare l'Articolo 11 prevede:

1. I materiali di cui all'articolo 3, comma 1, dell'ordinanza n. 391/2016 nei quali si rinvenga, a seguito di ispezione visiva, la presenza di amianto dovranno essere gestiti secondo le indicazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2. I materiali di cui al comma 1, oppure i materiali di cui all'articolo 3, comma 5, dell'ordinanza 391/16, nella fase di raccolta, non dovranno essere movimentati, ma andranno perimetrati adeguatamente con nastro segnaletico. La ditta specializzata dovrà presentare comunicazione all'AUSL competente per territorio e rimuovere il materiale, a cui è attribuito il codice CER 17.06.05\*, entro le successive 24 h, in parziale deroga all'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il rifiuto residuo dallo scarto dell'amianto, sottoposto ad eventuale separazione e cernita di tutte le matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 ed è gestito secondo le indicazioni di cui all'articolo 3, comma 1, dell'ordinanza n. 391/2016.

3. Qualora il rinvenimento a seguito di ispezione visiva, di materiale contenente amianto avvenga successivamente al conferimento delle macerie di cui all'articolo 3, comma 1, dell'ordinanza n. 391/2016 al sito di deposito temporaneo, dette macerie dovranno essere gestite secondo le modalità di cui al comma 2 della presente ordinanza. Il rimanente rifiuto, privato del materiale contenente amianto, e sottoposto ad eventuale separazione e cernita delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 e come tale deve essere gestito per l'avvio a successive operazioni di recupero/smaltimento.

4. In considerazione dell'urgenza di provvedere alle attività di cui al presente articolo senza soluzione di continuità, in ragione della loro stretta connessione con l'esecuzione degli interventi di assistenza alle popolazioni colpite e di messa in sicurezza dei beni e degli insediamenti nonché alla realizzazione delle opere provvisorie e delle contromisure tecniche urgenti sui manufatti edilizi per la salvaguardia della pubblica incolumità e il ripristino dei servizi essenziali, per l'individuazione dei materiali contenenti amianto, i soggetti deputati alla raccolta e al trasporto delle macerie nonché quelli incaricati delle operazioni di selezione e di separazione di flussi omogenei di rifiuti da avviare ad operazioni di recupero/smaltimento, si avvalgono del supporto tecnico e operativo di ISPRA, delle ARPA e delle AUSL territorialmente competenti. A tal fine ISPRA coordina la mobilitazione e la presenza nei territori colpiti in modo continuativo di personale specializzato delle ARPA e delle AUSL interessate, per quanto di rispettiva competenza, al fine di assicurare senza indugi le attività di cui al presente articolo, nella misura necessaria.

Inoltre l'Articolo 12 - Ulteriori disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici, recita:

1. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei materiali di cui alla ordinanza n. 391/2016 è il Comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i..

2. La frazione legnosa derivante dalla pulizia delle aree pubbliche, anche selezionata nei siti di deposito temporaneo, potrà essere gestita come biomassa e conferita ad impianti per produzione di energia e calore.

3. I siti di deposito temporaneo delle macerie di cui all'articolo 3 dell'ordinanza n. 391/2016 possono essere adibiti anche a deposito, in area separata ed appositamente allestita, di rifiuti di amianto preventivamente individuati e separati in fase di raccolta delle macerie.

4. Per consentire il rapido avvio a recupero o smaltimento dei materiali di cui all'articolo 3, comma 1, dell'ordinanza n. 391/2016, possono essere autorizzati in deroga, limitatamente alla fase emergenziale, aumenti di quantitativi e/o tipologie di rifiuti conferibili presso impianti autorizzati, previa verifica istruttoria semplificata dell'idoneità e compatibilità dell'impianto, senza che ciò determini modifica e/o integrazione automatica delle Autorizzazioni vigenti degli impianti.

Vista l'OCDPC 10 ottobre 2016 n. 399 che all'art. 5 (Ulteriori disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo totale o parziale degli edifici) dispone "1. Al fine di provvedere alle attività di raccolta e trasporto dei materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causato dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dei giorni seguenti e di assicurare l'allestimento e la gestione del deposito temporaneo dei suddetti materiali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dell'ordinanza n. 391 del 1° settembre 2016, le Regioni, individuate soggetti responsabili di cui al comma 7 del medesimo articolo 3, possono provvedere avvalendosi delle deroghe indicate all'articolo 5 dell'ordinanza n. 394 del 19 settembre 2016";

Per quanto sopra precedentemente alla rimozione dei materiali di cui al prima citato art. 3 comma 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 391 del 1 settembre 2016 i medesimi saranno sottoposti a bonifica dei materiali contenenti amianto o identificati come tali dai Vigili del Fuoco attraverso l'attuazione di uno specifico piano di intervento da attuarsi prima dell'inizio delle attività di cernita preliminare e successiva movimentazione verso i siti di deposito temporaneo di Carpelone e Vallicelle prima citati.

Con nota prot. 480417 del 26/9/2016 l'Area Ciclo Integrato Rifiuti della Regione Lazio ha inviato gli inviti ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 11 a ditte scelte in base alla loro iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali ed alla distanza dai siti di interesse, al fine di ottenere l'offerta per i servizi di rimozione e conferimento a discarica dedicata dei materiali contenenti amianto.

A conclusione della procedura di gara, con nota prot. 489413 del 30/9/2016 l'Area Ciclo Integrato Rifiuti ha individuato la ditta che procederà ai lavori di bonifica, incapsulamento e trasporto a discarica autorizzata dei materiali contenenti amianto, sia quelli già mappati da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che di quelli eventualmente messi a giorno nel corso dei lavori di movimentazione delle macerie.

Con nota prot. 506315 del 10/10/2016 l'Area Ciclo Integrato Rifiuti ha trasmesso il testo del Piano di gestione delle macerie all'ARPA Lazio al fine di acquisirne il parere tecnico di competenza.

Con nota prot. 78516 del 20/10/2016 la Sezione Provinciale di Rieti di ARPA Lazio ha fornito il proprio parere i cui contenuti sono stati recepiti nel Piano.

Con Determinazione G12689 del 28/10/2016 si è proceduto alla approvazione del Piano di gestione delle macerie e dei materiali provenienti dalla demolizione dei fabbricati e dagli interventi di emergenza e ricostruzione.

## **Fase di selezione e carico**

Una volta esperita la preliminare rimozione di eventuale materiale contenente cemento amianto cui è attribuito il codice CER 17.06.05\* e la rimozione di evidenze di interesse architettonico previa indicazione di personale specializzato, il soggetto identificato dalla Regione Lazio con apposita procedura di gara ai sensi del D.lgs. 50/2016, gestirà le macerie come segue:

- rimozione di RAEE che saranno classificati con il codice CER del capitolo 20 più appropriato (200121\*, 200123\*, 200135\* e 200136) a seconda delle caratteristiche;
- rimozione di rifiuti ingombranti che saranno classificati con il codice CER 20 03 07;
- rimozione di rifiuti urbani indifferenziati che possono essere agevolmente separati dalle macerie che saranno classificati con il codice CER 20 03 01;
- macerie che saranno classificate con il codice CER 20 03 99;

I rifiuti separati come sopra saranno riposti in scarrabili posizionati nelle vicinanze delle zone di rimozione. I RAEE verranno conferiti direttamente ai centri di riferimento. I rifiuti ingombranti ed i rifiuti indifferenziati all'impianto di riferimento per l'ATO di Rieti. Le macerie saranno invece caricate e trasportate presso il deposito temporaneo.

## **Fase di trasporto e conferimento**

Il soggetto incaricato dalla Regione Lazio provvederà, dopo il carico, alla compilazione del documento di tracciabilità che sarà reso disponibile, e quindi a trasportare i rifiuti fino ai siti alla pesatura dal quale raggiungere i siti di deposito temporaneo di Carpelone e Vallicelle.

Lo scarico dei materiali sarà eseguito in maniera controllata al fine di identificare i cumuli tramite apposita cartellonistica con riferimento al fabbricato o del sito di prelievo per successivi eventuali controlli ed operazioni di cernita e recupero di elementi di interesse storico, culturale ed artistico da parte del personale MIBACT.

Lo scarico dei materiali privi di interesse sarà eseguito anch'esso in maniera controllata nel sito ma senza necessità di identificare il luogo di provenienza.

## **Fase di deposito temporaneo**

Al momento dello scarico e della identificazione del luogo di provenienza, personale del MIBAC provvederà a controllare ulteriormente la presenza di materiale di interesse ed alla sua separazione rispetto al rifiuto.

Superata questa fase di selezione, il rifiuto potrà essere trattato dal gestore del sito di deposito temporaneo.

Dopo la cernita iniziale già effettuata presso i siti di origine finalizzata a separare ed avviare al recupero nel rispetto delle filiere già in essere (RAEE, ingombranti), nel sito di deposito temporaneo verrà svolta una ulteriore fase di cernita al fine di separare dalla massa delle macerie le frazioni di interesse quali vetro, legno, plastica, ferro, rifiuti indifferenziati. Successivamente i rifiuti inerti saranno trattati mediante impianto mobile. Nel sito di deposito temporaneo sarà posizionato un impianto mobile al fine di effettuare il recupero in R5 di materiali per il sottofondo o per altre attività della ricostruzione secondo quanto richiamato dalla OCDPC n. 391/2016 e successive, in relazione alla cessazione dalla qualifica di rifiuto per gli aggregati riciclati provenienti dagli impianti di recupero dei rifiuti inerti che abbiano caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15

luglio 2005, n. UL/2005/5205 ed effettivamente utilizzati per le finalità di cui al medesimo allegato. Gli scarti della vagliatura non recuperabili saranno conferiti in discarica autorizzata.

Gli eventuali rifiuti contenenti amianto che dovessero essere rinvenuti durante la fase di conferimento saranno gestiti secondo le modalità di cui al comma 2 dell'art. 11 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016.

I materiali recuperati saranno sottoposti alle valutazioni analitiche necessarie per il riutilizzo e previste dalla normativa.

I siti di deposito temporaneo potranno permanere fino al termine delle necessità e non oltre il termine dello stato emergenziale, in deroga ai limiti temporali e quantitativi fissati dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e come previsto dalla OCDPC n. 391/2016 e seguenti.

### **Destinazione dei materiali selezionati e recuperati**

Il materiale in ingresso, già selezionato nei siti di prelievo (crollo o demolizione), dopo aver subito un ulteriore controllo per la eliminazioni di eventuali frazioni estranee residue, viene depositato nella zona dedicata. Come più volte affermato nel corso del presente documento, è prioritariamente da attivare, tutte le volte in cui ciò è possibile, il reimpiego delle macerie in prossimità del luogo di prelievo, più precisamente della componente inerte, secondo le indicazioni di cui alla circolare del Ministero dell'Ambiente del Territorio e del Mare 15 luglio 2005 n. 5205. Gli aggregati riciclati provenienti dagli impianti di recupero dei rifiuti inerti che abbiano caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 ed effettivamente utilizzati per le medesime finalità di cui al medesimo allegato, cessano dalla qualifica di rifiuto, e possono essere utilizzati per progetti di ripristino ambientale. Mediante l'uso di un impianto mobile per la selezione e la lavorazione delle macerie si potrà recuperare una alta percentuale di materia da conferire per recupero ambientale delle medesime ex cave, come da espressa volontà rappresentata dai comuni interessati. In questo caso, come precisato da Arpa Lazio nel proprio parere prima citato, *“è necessario prevedere la stesura dei relativi progetti in base ai quali operare in sito la sistemazione degli inerti oggetto di recupero ai sensi della DGR Lazio 34/2012”*, così come *“conoscere la capacità volumetrica delle cave”*. Di questi aspetti i Comuni interessati in collaborazione con la Regione Lazio provvederanno con successivi atti.

Per quanto attiene la esecuzione delle operazioni di recupero con apposito impianto mobile sui siti identificati per il deposito temporaneo, così come prescritto da Arpa Lazio, la Regione provvederà con apposito atto secondo quanto previsto dalla DGR Lazio 864 del 09/12/2014.

### **Procedure per la selezione delle macerie della filiera pubblica**

Le macerie prodotte da crolli e demolizioni per essere asportate devono essere rimosse dal sito, selezionate e separate da altri materiali diversi dagli inerti ed infine trasportate presso i siti di conferimento, deposito, trattamento. La fase di selezione ha lo scopo di ottenere dalla massa eterogenea di materiale, le macerie, la separazione delle diverse frazioni. I rifiuti prodotti dalle suddette operazioni sono raccolti in cassoni metallici o in contenitori in tessuto denominati “big-bag”.

I cassoni ed i big-bag devono essere posizionati presso il luogo di rimozione o nelle immediate vicinanze, gli spazi devono consentire la movimentazione per il riempimento, lo scarico dei contenitori vuoti ed il prelievo degli stessi pieni.

Precedentemente a queste operazioni, di concerto con VVF e la ditta specializzata appositamente incaricata, viene eseguita la bonifica dei materiali contenenti amianto già censiti e localizzati dai VVF medesimi.

Le modalità sono quelle previste dall'art. 11 e 12 della ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016.

Le operazioni di selezione devono essere effettuati in modo tale da garantire:

- il recupero dei beni di interesse architettonico e di interesse storico-culturale;
- il recupero degli oggetti di valore;
- la differenziazione dei rifiuti al fine di favorire il recupero delle frazioni recuperabili e la messa in sicurezza dei rifiuti pericolosi.

La selezione manuale è concettualmente semplice e consta delle seguenti fasi:

- selezione manuale o tramite ragno meccanico rifiuti ingombranti;
- preparazione del materiale tramite frantumazione con pinze su escavatore;
- carico del materiale tramite pala gommata e spargimento macerie;
- selezione frazioni;
- pulitura zona di selezione.

Per permettere una selezione efficace si effettua una selezione primaria in cui i materiali di grandi dimensioni sono rimossi manualmente da operatori o tramite mezzo meccanico. I pilastri laddove possibile sono asportati e messi da parte e le strutture in ferro tagliate e asportate dal mucchio. Elementi inerti di grosse dimensioni legati ad altre frazioni sono frantumate tramite pinze meccaniche.

Il materiale di risulta dalla selezione primaria viene raccolto da pala gommata e distribuito in modo uniforme su una superficie piana pavimentata o su nastro trasportatore.

L'abbattimento delle polveri si ottiene mediante l'uso di acqua nebulizzata erogata sui materiali movimentati.

In caso di rinvenimento di materiali di dubbia pericolosità la selezione si ferma in attesa di un intervento da parte di squadre specializzate e autorizzate. I rifiuti selezionati sono avviati a recupero presso centri di raccolta, mentre il "sovrvallo" è smaltito in appositi impianti autorizzati.

La selezione delle macerie avviene ancora a terra. L'introduzione dei nastri trasportatori per la selezione manuale deve essere di impiego generalizzato tutte le volte in cui ciò è possibile in quanto permette di migliorare le condizioni di lavoro e di incrementare le quantità di macerie lavorate giornalmente.

L'attività di gestione delle macerie sopra descritta viene vigilata dalla Soprintendenza per i beni ambientali, artistici e storici per il Lazio, dalla ASL e dall'ARPA, ognuno per le rispettive competenze.

Tutta l'attività svolta deve essere documentata con fotografie e riprese. Le stesse devono essere realizzate prima dell'inizio dei lavori ed alla chiusura dell'area di rimozione.

### **Attività di trasporto delle macerie**

Il trasporto dei materiali di cui al comma 1 classificati rifiuti urbani con codice CER 20.03.99, al sito di deposito temporaneo operato a cura dal soggetto identificato dalla Regione Lazio che dovrà essere iscritto all'Albo nazionale dei gestori ambientali senza adire alle deroghe di cui agli articoli 212 (iscrizione Albo nazionale), 190 (registro), 193 (FIR) e 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni. Le predette attività di trasporto, sono però effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive.

I cartellini attestanti le attività di pesa dei mezzi verso i siti identificati, dovranno essere allegati ai registri ed ai formulari sopra indicati.

Tutta la documentazione dovrà essere conservata ai fini delle verifiche e dei controlli previsti.

Il Centro di Coordinamento (CdC) Rae è tenuto a prendere in consegna i Rae nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico.

ATTESO che con D.L. 17 ottobre 2016 n. 189 convertito con Legge 15 dicembre 2016 n. 229 ha definito il “cratere” di intervento comprendendo, per quanto attiene il territorio regionale, anche i comuni di Accumoli, Amatrice e Posta;

#### PER QUANTO SOPRA RICHIAMATO

ATTESO che con Determinazione G12718 del 02/11/2016 si proceduto all'approvazione della lettera invito a partecipare alla gara per l'affidamento ex art. 63 comma 2, lettera c) del D.lgs. 50/2016, previa pubblicazione della manifestazione di interesse, del servizio di predisposizione e gestione dell'area di deposito temporaneo e selezione dei rifiuti in comune di Posta in località Carpelone, fissando i termini del servizio medesimo;

ATTESO che con Determinazione G13448 del 15/11/2016 si proceduto all'aggiudicazione d'urgenza ex art. 32 commi 8 e 13 D.lgs. 50/2016 della gara per l'affidamento ex art. 63 comma 2, lettera c) del D.lgs. 50/2016, previa pubblicazione della manifestazione di interesse, del servizio di predisposizione e gestione dell'area di deposito temporaneo e selezione dei rifiuti in comune di Posta in località Carpelone presso i comuni di Accumoli ed Amatrice interessati dal sisma del 24 agosto 2016 - CIG n. 683354648D - alla GARC SpA sita in via dei Trasporti n. 14 - Carpi P.IVA 00618650360;

ATTESO che con Determinazione G14644 del 09/12/2016 si proceduto all'approvazione della lettera invito a partecipare alla gara per l'affidamento ex art. 63 comma 2, lettera c) del D.lgs. 50/2016, previa pubblicazione della manifestazione di interesse, del servizio di predisposizione e gestione dell'area di deposito temporaneo e selezione dei rifiuti in comune di Accumoli in località Vallicelle, fissando i termini del servizio medesimo;

ATTESO che con Determinazione G14938 del 14/12/2016 si proceduto all'aggiudicazione d'urgenza ex art. 32 commi 8 e 13 D.lgs. 50/2016 della gara per l'affidamento ex art. 63 comma 2, lettera c) del D.lgs. 50/2016, previa pubblicazione della manifestazione di interesse, del servizio di predisposizione e gestione dell'area di deposito temporaneo e selezione dei rifiuti in comune di Accumoli in località Vallicelle presso i comuni di Accumoli ed Amatrice interessati dal sisma del 24 agosto 2016 - CIG n. 6890488294 - alla GARC SpA sita in via dei Trasporti n. 14 - Carpi P.IVA 00618650360;

PRESO ATTO che i termini del servizio prevedono le attività di recupero della frazione inerte delle macerie, previa cernita preliminare nei luoghi di provenienza, separazione delle frazioni ferrose e legnose, bonifica degli elementi contenenti amianto, cernita successiva nei siti di deposito temporaneo sopra citati, mediante impianto mobile;

VISTA l'istanza presentata dalla GARC SpA in data 2/12/2016 e successivamente integrata in fase di affidamento del servizio in data 19/12/2016 per il sito di Vallicelle in comune di Accumoli, per la

messa in esercizio di un impianto mobile di proprietà della ditta Edimac Srl sita in viale Raiale n. 289 in comune di Pescara e acquisito con contratto di nolo a freddo n. 44190 del 24/11/2016;

VISTA la Determinazione DA21/031 del 13/3/2015 con la quale la Regione Abruzzo ha autorizzato l'impianto mobile di vagliatura di rifiuti urbani e speciali non pericolosi costituito da frantoio cingolato a mascelle, tramoggia di carico con alimentatore vibrante a due piani vaglianti per la separazione dei materiali sottili, deferrizzatore magnetico, trasportatore a nastro marca Gasparin modello Vulcano 800 C, tramoggia, frese e vagli, di proprietà della sopra citata ditta Edimac Srl sita in viale Raiale n. 289 in comune di Pescara;

ATTESO che le potenzialità autorizzate dell'impianto sono riportate nella tabella seguente:

Tipologia	Marca/modello	N. matricola	Potenzialità oraria	Potenzialità giornaliera
Frantumatore mobile	Gasparin Vulcano F 800 C	07020	185 t/ora	900 mc/giorno
Frantumatore mobile	Koplet Italia LEM TRCK 4825	370315	6-15 mc/ora	100 mc/giorno
Frantumatore mobile	Cams UTM 30.07	09/2114	80 t/ora	640 t/giorno

VISTO il parere dell'ARTA Abruzzo prot. 6237 del 04/8/2014 relativo all'impianto di cui trattasi;

VISTO che l'impianto è autorizzato a trattare rifiuti caratterizzati da codici CER quali 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170302, 170504, 170802 e 170804;

*RICHIAMATO che "I materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dei giorni seguenti, quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai Comuni interessati dagli eventi sismici nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi" di cui all'art. 3, comma 1 della OCDPC n. 391/16, in deroga all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, sono classificati rifiuti urbani con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso i siti di deposito temporaneo e o centro di raccolta comunale di cui al DM 8 aprile 2008, considerata l'impossibilità di attribuire un codice che possa identificare con certezza la massa eterogenea costituita, non solo da materiali inerti, ma anche da arredi, apparecchiature elettriche ed elettroniche, attrezzature e beni presenti negli edifici al momento del sisma;*

VISTE le prescrizioni della citata Determinazione DA21/031 del 13/3/2015 della Regione Abruzzo;

VISTE le prescrizioni tecniche dell'ARTA Abruzzo contenute nel citato parere prot. 6237 del 04/8/2014 che si richiamano integralmente;

VISTO il Protocollo di intesa approvato con Determinazione G12062 del 19/10/2016 e sottoscritto da Regione Lazio, Comune di Amatrice e Comune di Posta in data 03/11/2016 per l'utilizzo del sito in loc. Carpelone;

VISTO il verbale redatto da Arpa Lazio sez. di Rieti in data 30/11/2016;

VISTA la DGR 864/2014;

RITENUTO avvalersi delle deroghe legate alla situazione di emergenza venutasi a creare a seguito del sisma che ha colpito i territori dei comuni di Accumoli ed Amatrice e sopra richiamate ed in particolare del comma 4 dell'art. 12 della OCDPC n. 394/16;

RITENUTO necessario integrare i codici CER di cui alla Determinazione DA21/031 del 13/3/2015 della Regione Abruzzo, con il codice 200399 attribuito ai materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e seguenti, quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai Comuni interessati dagli eventi sismici nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi, di cui di cui all'art. 3, comma 1 della OCDPC n. 391/16, in deroga all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;

RITENUTO necessario derogare dall'obbligo di comunicazione dei sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto di cui al comma 15 dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006, per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale;

RITENUTO stabilire che la durata della autorizzazione al trattamento del codice CER 200399 definita dalla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 sarà stabilita con successivo atto e comunque fino a cessata necessità;

RITENUTO stabilire che le attività di recupero R5 potranno essere effettuate esclusivamente sui soli materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e seguenti, quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai Comuni interessati dagli eventi sismici nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi, di cui di cui all'art. 3, comma 1 della OCDPC n. 391/16, in deroga all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;

RITENUTO stabilire che il medesimo impianto potrà operare esclusivamente nei due siti di Carpelone in comune di Posta e di Vallicelle in comune di Accumoli per le medesime attività ed alle medesime condizioni e prescrizioni;

RITENUTO che la gestione, in deroga alla disciplina sui rifiuti, deve rispettare quanto previsto dal D.M. del 10 Agosto 2012 n. 161 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo" e dall'articolo 41 bis del D.L. 69/2013 ed il set di parametri minimo da ricercare è quello di cui alla tabella 4.1 dell'allegato 4 al D.M. 161 e l'analisi dell'eluato da test di cessione ai sensi dell'art. 9 del D.M. 5 febbraio 1998.

#### DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- di prendere atto che l'impianto mobile di vagliatura di rifiuti urbani e speciali non pericolosi costituito da frantoio cingolato a mascelle, tramoggia di carico con alimentatore vibrante a due piani vaglianti per la separazione dei materiali sottili, deferrizzatore magnetico, trasportatore a nastro marca Gasparin modello Vulcano 800 C, nella disponibilità per nolo alla Garc SpA sita in Carpi (MO) in via dei Trasporti n. 14 è autorizzato con Determinazione DA21/031 del 13/3/2015 della Regione Abruzzo;
- di prendere atto che il medesimo impianto è autorizzato a trattare rifiuti urbani e speciali non pericolosi, attraverso l'operazione R5, per una potenzialità massima di 185 tonnellate/ora pari a 1480 tonnellate/giorno;
- di stabilire che, ai sensi del comma 4 dell'art. 12 della OCDPC 394/16 ed in deroga, nello stesso impianto potranno essere avviati al trattamento esclusivamente i rifiuti identificati con il codice

200399 e attribuito ai materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e seguenti, quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai Comuni interessati dagli eventi sismici nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi, di cui di cui all'art. 3, comma 1 della OCDPC n. 391/16, in deroga all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;

- di dare atto che sono derogati i termini della durata delle attività che si intendono fino a cessate necessità;

- di dare atto che il rilascio della presente autorizzazione è subordinato al rispetto delle prescrizioni tecnico-operative dell'ARTA Abruzzo contenute nel parere prot. 6237 del 04/8/2014 e di seguito richiamate:

1. *Dovranno essere rispettate costantemente le norme tecniche previste dall'Allegato 5 del D.M. 5/2/1998 e D.M. 5/4/2006 n. 186;*
2. *Il deposito dei rifiuti da sottoporre alle operazioni di recupero (R5) dovrà avvenire in aree dedicate e separate dai materiali non classificati come rifiuti e di interesse artistico, storico e culturale, così come prescritto dal MIBACT;*
3. *Dall'attività di recupero inerti, i rifiuti prodotti quali plastica, gomma, legno, rifiuti misti, metalli ferrosi e non ferrosi, nonché sovvalli e/o rifiuti non compatibili, dovranno essere depositati temporaneamente ed in maniera separata in appositi contenitori muniti di apposita etichettatura in relazione al rifiuto ivi depositato e successivamente conferiti in impianti di smaltimento autorizzati;*
4. *Tutti i contenitori dei rifiuti così separati devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico fisiche dei rifiuti stessi;*
5. *Tutte le aree destinate al deposito delle mps prodotte dovranno essere provviste di apposita etichettatura riportante la tipologia del materiale recuperato;*
6. *Per le tipologie di rifiuto prodotte a seguito di manutenzione delle attrezzature e apparecchiature in uso all'azienda (ciclo produttivo), la ditta dovrà indicare i codici relativi con apposita cartellonistica e per ognuno di essi, in attesa di smaltimento finale;*
7. *Le materie (ex mps) ottenute a seguito di trattamento con l'impianto mobile di cui trattasi ed i rifiuti depositati temporaneamente nel sito, dovranno essere rispettivamente recuperate e/o smaltiti senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la flora e la fauna e senza provocare inconvenienti da rumore, odori e/o emissioni e polveri adottando gli opportuni accorgimenti e modalità operative;*
8. *Le materie ottenute di cui al punto precedente devono rispettare quanto previsto dal D.M. del 10 Agosto 2012 n. 161 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo" e dall'articolo 41 bis del D.L. 69/2013 ed il set di parametri minimo da ricercare è quello di cui alla tabella 4.1 dell'allegato 4 al D.M. 161 e l'analisi dell'eluato da test di cessione ai sensi dell'art. 9 del D.M. 5 febbraio 1998.*
9. *Le materie ottenute di cui sopra dovranno essere classificate secondo la norma ENI EN 13242.*

- di stabilire che il medesimo impianto potrà operare esclusivamente nei due siti di Carpelone in comune di Posta e di Vallicelle in comune di Accumoli per le medesime attività ed alle medesime condizioni e prescrizioni.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 D.Lgs. n° 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n° 1199/1971).

Il presente provvedimento sarà notificato alla società Garc SpA e trasmesso all'Arpa Lazio di Rieti, alla ASL di Rieti, alla Provincia di Rieti, ai Comuni di Accumoli, di Amatrice e di Posta, alla

DICOMAC e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito [www.regione.lazio.it/rl\\_rifiuti](http://www.regione.lazio.it/rl_rifiuti) della Regione Lazio.

Il Direttore Regionale  
Arch. Demetrio Carini